



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. 15567

Roma,

08 MAG. 2015

Al Comune di FORLÌ

PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Deliberazione n. 17 del 20 marzo 2015. Approvazione del regolamento e delle aliquote per l'anno 2015.

Codesto Comune, ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Dipartimento dei dati relativi all'addizionale comunale IRPEF da applicarsi per l'anno d'imposta 2015, ha inserito, in data 12 maggio 2015, la deliberazione in oggetto, con la quale ha stabilito, oltre all'esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo sia inferiore o uguale a euro 8.000,00, il seguente sistema di aliquote per scaglioni di reddito:

| | |
|--|--------|
| - fino a euro 15.000,00 | 0,60% |
| - oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 0,80% |
| - oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 0,80% |
| - oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 0,80% |
| - oltre euro 75.000,00 | 0,80%. |

Al riguardo, si rileva che tale determinazione appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto la stessa fissa per gli scaglioni di reddito dal secondo al quinto la medesima aliquota dello 0,80%, e, quindi, stabilisce un sistema di aliquote non differenziate secondo tutti e cinque gli scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di IRPEF.

Il citato art. 1, comma 11, dispone, infatti, che "... i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività".

Conseguentemente, qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate, queste dovranno non solo essere necessariamente articolate secondo i medesimi cinque

scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l'IRPEF ma anche diversificate in relazione a ciascuno scaglione.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.it con la nota "rilievo da Dipartimento finanze", si invita codesto Ente a voler adottare, nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti necessari all'eliminazione del descritto vizio di legittimità.

In mancanza di adeguamento entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, la scrivente provvederà ad impugnare la deliberazione in oggetto dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi



VG